

STATUTO DELLA FONDAZIONE DI RELIGIONE

„CARITAS DIÖZESE BOZEN-BRIXEN“ – „CARITAS DIOCESI BOLZANO-BRESSANONE“ – „CARITAS DIOZEJA BALSAN-PORSENÙ“

(approvato dal Consiglio d'amministrazione nella forma presente li 18.08.2015)

Articolo 1

La Fondazione di Religione „Caritas Diözese Bozen-Brixen“ – „Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone“ – „Caritas Diozeja Balsan-Porsenù“ istituita con Decreto Vescovile n. 142/65 in data 30 agosto 1966 con iniziale denominazione “Caritas Diocesana” è persona giuridica pubblica nell' ordinamento canonico ed è Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto con D.P.R. n. 856 del 14 agosto 1967. Ha sede in Bolzano, via Cassa di Risparmio 1. La durata dell'istituzione è a tempo indeterminato.

Articolo 2

In riferimento ai tre gruppi linguistici nella Diocesi (tedesco – italiano – ladino) la denominazione della Fondazione è trilingue. Tutte le tre denominazioni vengono utilizzate singolarmente e come sinonimi.

Il presente statuto viene redatto in tutte le tre lingue della Diocesi. In caso di differente interpretazione giuridica, vale il testo in lingua italiana.

Articolo 3

L'Ente ha scopi di religione e di culto nello spirito della tradizione caritativa della chiesa locale. Si propone di promuovere la testimonianza della carità nelle articolazioni pastorali della comunità ecclesiale diocesana in forme consoni ai tempi ed ai bisogni in vista dello sviluppo integrale dell'uomo.

La Caritas, come da incarico pastorale della Chiesa e ispirandosi ai valori evangelici, sensibilizza la popolazione alle problematiche sociali, promuove la solidarietà sociale, nonché lo sviluppo e l'integrazione di persone svantaggiate.

Per la realizzazione dei suoi fini, la „Caritas Diocesi Bolzano – Bressanone“, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, può promuovere, sostenere e gestire, a seconda delle esigenze, iniziative e servizi nel settore dell' assistenza sociale e socio-sanitaria e della beneficenza, nonché altre attività finalizzate alla solidarietà e alla convivenza sociale (quali, ad esempio, la gestione di colonie marine e montane e strutture extra-alberghiere).

La Fondazione realizza o sostiene interventi umanitari in favore di popolazione colpite da calamità pubbliche e/o naturali o altri eventi straordinari; essa inoltre realizza o sostiene iniziative di promozione umana, sociale, tecnica e sanitaria nei Paesi in via di sviluppo.

La Fondazione promuove il volontariato e le iniziative di auto-aiuto, offrendo formazione ed aggiornamento, consulenza ed assistenza.

Articolo 4

Il patrimonio iniziale della Caritas Diocesi Bolzano – Bressanone, a seguito di successive trasformazioni, è ora costituito dalla somma di Euro 100.000 (centomila) e da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e può essere accresciuto per effetto di successive devoluzioni di beni mobili ed immobili a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione.

La fondazione trae i mezzi economici per il raggiungimento dei fini statutari:

- a) da redditi di beni patrimoniali;
- b) da raccolte ordinarie e straordinarie;
- c) da eventuali lasciti, donazioni, oblazioni;
- d) da contributi e sussidi di Enti pubblici e privati e da persone fisiche;
- e) da redditi derivanti dall'attività svolte;
- f) da contributi da parte degli utenti.

Articolo 5

L'amministrazione della Fondazione spetta ad un Consiglio di Amministrazione composto da seimembri.

Il presidente e i consiglieri sono nominati dall'Ordinario Diocesano. Il Consiglio elegge al suo interno un Vice-presidente. Il consiglio potrà nominare un segretario scegliendolo anche dal esterno. Il Consiglio resterà, salvo altre disposizioni dell'Ordinario Diocesano, in carica tre anni e potrà essere riconfermato.

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle sedute, decadranno dalla carica.

Articolo 6

Il Consiglio tratta e delibera gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione. Spetta in particolare al Consiglio:

- a) approvare il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
- b) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione;
- c) determinare i programmi di attività e della gestione ordinaria dell'Ente;
- d) deliberare l'assunzione di nuove attività da parte dell'Ente e stabilirne eventuali regolamenti;
- e) conferire poteri di ordinaria e, per determinati atti, di straordinaria amministrazione al Presidente o ad altri Consiglieri o a terzi;
- f) proporre al Vescovo diocesano eventuali modifiche statutarie.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del Presidente o del Vice-presidente e di almeno due consiglieri; per la validità delle deliberazioni è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si raduna in via ordinaria sia su richiesta del Presidente sia su domanda sottoscritta da almeno due consiglieri oppure almeno una volta ogni sei mesi ed in via straordinaria ogni volta che sia richiesto da almeno un terzo dei consiglieri.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente, di tutti i consiglieri presenti e dal segretario.

Articolo 7

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione, con firma libera, in giudizio e per qualsiasi attività anche di fronte a tutti i pubblici uffici, a privati e a terzi in genere.

Articolo 8

L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale verranno predisposti dal Consiglio di Amministrazione il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Articolo 9

L'amministrazione della Fondazione Caritas Diocesi Bolzano – Bressanone è soggetta alle normative canoniche in materia. In particolare, il Consiglio di amministrazione dovrà presentare ogni anno all'Ordinario diocesano il bilancio consuntivo e quello preventivo, perché venga esaminato dal Consiglio per gli affari economici della diocesi e fornirà a questo organo tutte le informazioni ed i documenti necessari.

Inoltre per la validità degli atti di straordinaria amministrazione è necessaria:

- a) la licenza dell'Ordinario diocesano per gli atti di cui al can. 1281 del Codice di diritto canonico;
- b) la licenza del Vescovo diocesano per gli atti di alienazione o pregiudizievoli del patrimonio del valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292;
- c) la licenza della Santa Sede per gli atti di valore superiore alla somma massima;
- d) ogni altra licenza richiesta per specifici atti dal diritto canonico.

Su disposizione dell'Ordinario Diocesano il rendiconto annuale della fondazione verrà controllato da un revisore esterno.

Articolo 10

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla Fondazione per la realizzazione delle proprie attività previste dall'art. 2 di questo Statuto.

Articolo 11

In caso di scioglimento o cessazione, per qualsiasi causa, della Fondazione, il patrimonio immobiliare e mobiliare passerà a quell'Ente o Associazione religiosa che, a giudizio dell'Ordinario Diocesano, persegue scopi analoghi a quelli della Fondazione e previsti dall' art. 2 di questo Statuto.

Articolo 12

Il presente Statuto non potrà essere modificato se non con regolare deliberazione del Consiglio di Amministrazione presa a maggioranza di voti e con la partecipazione di almeno quattro membri e con l'approvazione dell' Ordinario Diocesano.

Articolo 13

Tutto quanto non stabilito espressamente nel presente Statuto verrà regolato dalle norme del Diritto Canonico e dalle leggi civili vigenti in materia.

Bolzano, li 19.08.2015

+ *F. Muser*



+ Ivo Muser

Vescovo - Diocesi Bolzano-Bressanone

Franz Kripp

Franz Kripp

Presidente - Fondazione Caritas Diocesi Bolzano-Bressanone



Bolzano, li 09/11/2015

Prot.n. 477-15 II

Leo Han, Cancelliere